



CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE n. 16/2016

Adozione di un Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Maggia

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri Comunali,

con il messaggio il Municipio sottopone per approvazione il regolamento per la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Maggia.

Premessa

Durante gli ultimi anni, si sono fatti sempre più frequenti i casi di danneggiamenti contro i beni pubblici, unitamente alla costante indisciplina (di pochi) presso i centri di raccolta rifiuti. La difficoltà di identificare gli autori di questi deprecabili gesti impone al Municipio l'introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva. La videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia indeterminata di persone è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone su suolo pubblico, nelle strutture pubbliche, in prossimità degli stabili pubblici,

A seguito di alcuni di questi eventi, l'UDC di Maggia ha interposto mozione chiedendo l'adozione dell'apposito regolamento, il Municipio dando seguito alla prassi del caso e sentito il parere positivo del CC ha quindi elaborato il regolamento allegato.

Base legale

La giurisprudenza del Tribunale federale ha chiarito che la videosorveglianza a scopo dissuasivo può ledere in modo grave i diritti fondamentali delle persone, di modo che la base giuridica che la contempla deve essere contenuta in una legge in senso formale. Si impone quindi di adottare un regolamento in materia di videosorveglianza, anche perché la visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche, che consente la loro identificazione, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e, di conseguenza, un'elaborazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

La necessità di adottare un regolamento comunale nell'ottica di una sufficiente e consona base legale per l'implementazione del sistema di videosorveglianza è stata pure ribadita a tutti i Comuni dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati e dalla Sezione degli enti locali.

Diversi comuni nel Cantone Ticino si sono già adeguati alle esigenze ed hanno di conseguenza adottato dei regolamenti comunali in materia.

Il nuovo regolamento

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Maggia, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 3 Regolamento sulla videosorveglianza). Tali massime scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP.

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta (art. 5 Regolamento sulla videosorveglianza, Principio della buona fede e diritto di accesso).

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 7 giorni, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (art. 6 Regolamento sulla videosorveglianza).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili o di eventualmente istituire un apposito Servizio comunale (art. 7 Regolamento sulla videosorveglianza). Lo scrivente Municipio prenderà evidentemente, con rigore, tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle

**Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di Maggia**
(del)

Il Consiglio comunale di Maggia

visti l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

risolve:

Art. 1 - Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Maggia, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di: monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 - Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 - Responsabilità

¹ Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

² In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 - Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 7 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

Prossimi passi

Qualora fosse necessaria una posa puntuale di una serie di videocamere di sorveglianza, il Municipio presenterà per approvazione i relativi progetti al lodevole Consiglio Comunale.

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio Comunale di voler risolvere:

1. E' adottato il regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Maggia, articoli da 1 a 8, allegato al presente messaggio municipale.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Con perfetta stima.

Il Sindaco:

Aron Piezzi



PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario:

Luca Invernizzi



Allegati:

- Regolamento videosorveglianza